

**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE LUCCA COMICS & GAMES Srl**

**CAPITOLATO D'ONERI**

	<i>Euro</i>	
Importo fornitura e noleggio e posa in opera	€ 530.023,00	+ IVA
Di cui oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 10.000,00	+ IVA
Totale appalto	€ 530.023,00	+ IVA

## ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura a noleggio e posa in opera di strutture modulari, complete di pavimentazione, per la realizzazione di padiglioni e gazebo.

La fornitura è divisa in due Sezioni:

Sezione Comics le cui strutture sono da collocarsi nelle piazze e vie del Centro Storico Superficie complessiva mq. 11.495

Sezione Games da collocarsi nello spazio esterno alle Mura Urbane di Lucca lungo il Viale G.Carducci, denominato "Ex Campo Balilla". Superficie complessiva mq. 10.400

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'opera completamente compiuta secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti delle strutture e degli impianti tecnologici.

L'esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo le regole dell'arte.

Il servizio dovrà essere svolto nel periodo dal 28/09/2013 al 17/11/2013

## ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo della fornitura posta a base dell'affidamento è definito come segue:

Importo fornitura a noleggio e posa in opera	€ 530.023,00	+ IVA
Di cui oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 10.000,00	+ IVA
Totale appalto	€ 530.023,00	+ IVA

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo della fornitura e posa in opera come risultante dal ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria in sede di gara applicato all'importo di cui al comma 1, punto 1, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza nel cantiere indicati al comma 1, punto 2, non soggetti a ribasso a ribasso d'asta secondo quanto disposto dall'art. 131, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal punto 4.1.4 dell'allegato XV, al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

## ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Il contratto è stipulato «a corpo» ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera b) del d.lgs. 163/2006 .
2. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 132 del d.lgs. 163/2006.
3. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 D.Lgs. n.163/2006, mediante ribasso sull'importo dei lavori, determinata sulla base dei seguenti macro criteri, cui si assegneranno i punteggi rispettivamente sottoindicati.

- 1) **prezzo** sino ad un massimo di punti **40**;  
 2) **offerta tecnica** sino ad un massimo di punti **60**;

Documenti da produrre per l'attribuzione dei punteggi:

**- Per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica (Max 40 punti):**

Il concorrente dovrà produrre l'offerta economica in una busta chiusa, sigillata e/o controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata, pena l'esclusione, dalla dicitura "OFFERTA ECONOMICA" sul frontespizio.

In tale busta, oltre all'offerta, non devono essere inseriti altri documenti: tale busta deve contenere esclusivamente l'offerta economica.

L'offerta (in bollo da Euro 16,00) deve essere formata mediante espressione di una percentuale di ribasso (in cifre ed in lettere) sull'elenco prezzi. In caso di contrasto tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione Comunale.

L'offerta deve essere firmata, A PENA DI ESCLUSIONE, in ogni pagina dal legale rappresentante (o dal suo procuratore - in tal caso va trasmessa, A PENA DI ESCLUSIONE, la relativa procura) e indicare, almeno in una pagina, le generalità del soggetto che sottoscrive (es: nome, cognome, data di nascita, residenza ...) o la qualifica dello stesso.

**- Per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica (Max 60 punti):**

Il concorrente dovrà produrre l'offerta in una busta chiusa, sigillata e/o controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla dicitura "OFFERTA TECNICA" sul frontespizio.

Le proposte contenute nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente e, ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'offerta tecnica sarà valutata tenendo conto dei criteri sotto indicati:

<b>1) REQUISITI TECNICI</b>	<b>Massimo 27 punti</b>
Estetica, design, ricercatezza dei prodotti, gradevolezza.	10 punti
Quantità e/o varietà proposta oltre a quanto richiesto	11 punti
Rispondenza dei materiali a precise indicazioni tecniche superiori a quelle minime richieste (es. offerta di padiglioni in classe 0 oppure con materiali "verdi")	6 punti

<b>2) CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO</b>	<b>Massimo 9 punti</b>
Certificazioni proposte oltre a quelle obbligatorie di legge: Certificazione ambientale ISO 14001:2004; Certificazione sistema di gestione della sicurezza OHSAS 18001:2007 Certificazione etica SA 8000:2008	3 punti per ciascun certificato

<b>3) SERVIZIO ASSISTENZA</b>	<b>Massimo 8 punti</b>
In relazione a tale criterio, l'impresa dovrà fornire una relazione dettagliata su come penserà di intervenire e garantire il servizio di assistenza durante la manifestazione, analizzando a mero titolo descrittivo un eventuale servizio	8 punti

h24, indicando il numero delle risorse umane che intenderà impiegare nell'evento etc..	
--	--

<b>4) SERVIZI ANALOGHI</b>	<b>Massimo 16 punti</b>
In relazione a tale criterio, l'impresa dovrà fornire una relazione dettagliata indicando i servizi <u>di noleggio</u> di natura analoga svolti nell'ultimo triennio. Si intende per servizio analogo un servizio svolto e concluso di importo pari almeno a quello posto a base di gara e di natura analoga. Saranno assegnati 2 punti per ogni servizio analogo svolto sin a un massimo di 16 punti.	16 punti

- Il punteggio relativo al punto 1: REQUISITI TECNICI sarà attribuito in base alla relazione tecnica sui prodotti offerti.

- Il punteggio relativo al punto 2: CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO, sarà attribuito solo in caso di invio della dichiarazione, attestante il possesso delle certificazioni richieste, a firma del legale rappresentante dell'impresa. Per concessionari/rivenditori potranno presentare le dichiarazioni dei propri fornitori.

Tali certificazioni dovranno essere consegnate in originale o in copia conforme al momento dell'aggiudicazione provvisoria.

Per le imprese stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 47 del Codice degli appalti si applica quanto disposto dall'art. 62 dello stesso codice D.Lgs 163/2006 smi.

- Il punteggio relativo al punto 3: SERVIZIO ASSISTENZA verrà attribuito sulla base dell'assistenza tecnica e garanzia che la ditta dichiarerà.

- Il punteggio relativo al punto 4: SERVIZI ANALOGHI verrà attribuito sulla base della dichiarazione dei servizi analoghi indicati che dovranno poi essere comprovati al momento dell'aggiudicazione provvisoria

I punteggi verranno assegnati dalla commissione in base a quanto indicato dalle singole ditte nelle proposte di offerta, laddove non siano indicati elementi che consentano alla commissione di effettuare la valutazione verranno assegnati 0 punti alla voce mancante.

Per la valutazione dell'offerta tecnica il concorrente dovrà produrre i seguenti documenti:

Una relazione tecnico-descrittiva e illustrativa, comprensiva delle immagini/foto degli elementi offerti, consistente in una scheda tecnica per ciascun prodotto. Ogni scheda dovrà contenere, le dimensioni, l'illustrazione chiara del prodotto di riferimento, nonché una descrizione precisa dei materiali impiegati per la sua costruzione.

In ogni caso le ditte concorrenti dovranno produrre materiale documentario chiaro e preciso.

Le ditte concorrenti che sono in possesso delle certificazioni di cui al punto 2: Certificazioni del prodotto, rilasciate da enti accreditati ai sensi di legge, dovranno produrre, ai fini dell'attribuzione del punteggio, una dichiarazione del legale rappresentante attestante che la ditta ha conseguito detta certificazione, con allegata fotocopia del certificato conforme all'originale, accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante.

### **ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:**

Per la valutazione dell'**offerta economica**, l'elemento sarà valutato mediante interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno ed il coefficiente pari a zero secondo la formula:

$$\frac{\% \text{ Ribasso offerto}}{\% \text{ Rib. max}} \times 40$$

Per la valutazione dell'**offerta tecnica** (per ciascuno dei 4 criteri sopra indicati e quindi: Requisiti tecnici, Certificazioni del prodotto, Servizio assistenza, Servizi analoghi) l'elemento sarà valutato mediante interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno ed il coefficiente pari a zero secondo la formula:

$$P_i = m / M \times P_{max}$$

dove:

- P<sub>i</sub> è il punteggio del singolo partecipante  
m è il valore attribuito al concorrente iesimo  
M è il valore attribuito all'offerta migliore  
P<sub>max</sub> è il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei 4 criteri precedentemente indicati

Offerte anomale: ex art.86, comma 1, D.Lgs n.163/2006, la Stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla "soglia di anomalia" individuata ai sensi della medesima norma, con conseguente esclusione automatica delle stesse, ex art.122, comma 9, D.Lgs. n. 163/2006, secondo quanto precisato dall'art. 121, DPR n. 207/2010.

Nomina commissione giudicatrice: La Stazione appaltante procederà alla nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 84, D.Lgs. n.163/2006 e dell'art. 282, DPR n. 207/2010.

### **ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI**

1. Secondo quanto previsto all'art. 61 e all'allegato A del d.P.R. 207/2010, la parte costituente l'opera è costituita dalla seguente categoria:

Categoria Prevalente: "OS33", Classifica II - importo € 516.000,00

### **ART. 5 - OMISSIS**

### **ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO D'ONERI**

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano applicazione inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

## **ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'APPALTO**

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - A) il presente capitolato d'oneri;
  - B) Relazione tecnica;
  - C) Planimetrie/Elaborati grafici
  - D) Elenco prezzi unitari
  - E) Computo metrico estimativo
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei Contratti;
  - il Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

## **ART. 8 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del d.P.R. 207/2010, l'esecutore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. L'esecutore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove devono installarsi le forniture e nelle aree adiacenti e di aver valutato i conseguenti oneri con riferimento all'andamento e al costo dei lavori e pertanto:
  - di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
  - di aver preso conoscenza delle condizioni locali, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'opera;
  - di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
  - di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione della fornitura in oggetto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto.

## **ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL'ESECUTORE E DOMICILIO DIRETTORE DI CANTIERE**

1. L'esecutore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del d.m. 145/2000. A tale domicilio

si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'esecutore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del d.m. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

4. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'esecutore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

#### **ART. 10 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità e provenienza dei materiali e dei relativi componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato d'oneri, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di questi ultimi, si applicano rispettivamente l'art. 160 del d.P.R. 207/2010 e gli artt. 16 e 17 del d.m. 145/2000.

#### **ART. 11 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio mediante formale consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'impresa esecutrice.

2. È facoltà della stazione appaltante procedere, ai sensi dell'art. 153, comma 1, del d.P.R. 207/2010, alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente nel verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

#### **ART. 12 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori ricompresi nell'appalto è il seguente:

### Montaggio:

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| • Pad. 1 Napoleone              | dal 7 ottobre al 13 ottobre  |
| • Pad. 2 Passaglia              | dal 7 ottobre al 13 ottobre  |
| • Pad. 3 Giglio                 | dal 21 ottobre al 25 ottobre |
| • Pad. 4 Svizzeri               | dal 14 ottobre al 17 ottobre |
| • Pad. 5 S.Romano 1             | dal 17 ottobre al 21 ottobre |
| • Pad. 6 S.Romano 2             | dal 17 ottobre al 21 ottobre |
| • Pad. 7 S.Giovanni             | dal 21 ottobre al 25 ottobre |
| • Pad. 8 S.Martino 1            | dal 21 ottobre al 25 ottobre |
| • Pad. 9 S.Martino 2            | dal 21 ottobre al 25 ottobre |
| • Pad.10 S.Martino 3            | dal 21 ottobre al 25 ottobre |
| • Pad.11 Garibaldi 1            | dal 21 ottobre al 25 ottobre |
| • Pad 12 Garibaldi 2            | dal 17 ottobre al 21 ottobre |
| • Pad.13 Garibaldi 3            | dal 17 ottobre al 21 ottobre |
| • Pad.14 Garibaldi 4            | dal 21 ottobre al 25 ottobre |
| • Pad.15 S.Maria 1              | dal 14 ottobre al 17 ottobre |
| • Pad.16 S.Maria 2              | dal 14 ottobre al 17 ottobre |
| • Pad.17 Cortina                | dal 17 ottobre al 21 ottobre |
| • Pad.18 S.Paolino              | dal 14 ottobre al 17 ottobre |
| • Pad.20 S.Michele              | dal 14 ottobre al 17 ottobre |
| <b>Biglietterie</b>             |                              |
| • Rif. A P.zle Verdi            | dal 28 ottobre al 28 ottobre |
| • Rif. B Rampa S.Maria          | dal 28 ottobre al 28 ottobre |
| • Rif. C P.za S.Francesco       | dal 28 ottobre al 28 ottobre |
| • Rif. D P.za Stazione          | dal 28 ottobre al 28 ottobre |
| • Rif. E P.le Risorgimento      | dal 28 ottobre al 28 ottobre |
| <b>Varie</b>                    |                              |
| • Rif. F Prot. Civile Giglio    | dal 21 ottobre al 25 ottobre |
| • Rif. G Prot. Civile S.Martino | dal 21 ottobre al 25 ottobre |
| • Rif. H Teatro Lucca Junior    | dal 21 ottobre al 25 ottobre |
| • Rif. L Segreteria e ingressi  | dal 21 ottobre al 25 ottobre |

### Smontaggio:

Per questi padiglioni le operazioni di smontaggio si svolgeranno dal 5 al 9 novembre

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| • Pad.19/1 Carducci           | dal 28 settembre al 7 ottobre |
| • Pad.19/2 Sala Incontri      | dal 28 settembre al 7 ottobre |
| • Pad.19/3 Magazzino          | dal 28 settembre al 7 ottobre |
| • Rif. A Punti Ristoro        | dal 14 ottobre al 19 ottobre  |
| • Rif. B Area Scambi.         | dal 14 ottobre al 19 ottobre  |
| • Rif. C Ingresso             | dal 14 ottobre al 19 ottobre  |
| • Rif. D Ingresso disabili    | dal 14 ottobre al 19 ottobre  |
| • Rif. E Quadri elettrici     | dal 14 ottobre al 19 ottobre  |
| • Rif. F Controllo biglietti  | dal 14 ottobre al 19 ottobre  |
| • Rif. G Percorso coperto     | dal 14 ottobre al 19 ottobre  |
| • Rif. H Punto accredito      | dal 14 ottobre al 19 ottobre  |
| • Rif. I Deposito F.F.        | dal 14 ottobre al 19 ottobre  |
| • Rif. L Segreteria magazzino | dal 14 ottobre al 19 ottobre  |

Smontaggio:

Per questi padiglioni le operazioni di smontaggio si svolgeranno dal 5 al 17 novembre

**Le date dei tempi di intervento previsti, potranno subire variazioni da concordarsi con l'impresa aggiudicataria.**

**ART. 13 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI**

1. Prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del d.P.R. 207/2010, l'esecutore dovrà predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione aziendale. Il cronoprogramma deve essere coerente con il termine previsto di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori.

2. Il programma esecutivo dettagliato dei lavori predisposto dall'impresa potrà essere modificato o integrato su invito dell'Amministrazione, ogni volta sia necessario assicurare una migliore esecuzione delle opere ed in particolare:

- a) per coordinare le lavorazioni oggetto di appalto con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte con la realizzazione delle opere, purché gli eventuali ritardi non siano imputabili ad inadempienze dell'Amministrazione;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione, che abbiano competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza, in ottemperanza all'art. 92, comma 1, del d.lgs. 81/2008. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

4. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell'impresa e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal direttore dei lavori.

5. I lavori devono comunque essere eseguiti nel rispetto del programma predisposto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 207/2010.

6. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 158 del d.P.R. 207/2010.

#### **ART. 14 - SOSPENSIONI E PROROGHE**

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'esecutore, potrà ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni riconducibili alle ipotesi previste all'art. 132, comma 1, del d.lgs. 163/2006, che impongano la redazione di una variante in corso d'opera.
2. Trovano applicazione l'art. 132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 163/2006 e, per quanto compatibili, gli artt. 158, 159 e 160 del d.P.R. 207/2010.
3. L'impresa, qualora per cause ad essa non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito contrattualmente, potrà chiedere, con domanda motivata, una proroga prima della scadenza del termine anzidetto. Se la richiesta è riconosciuta fondata, la proroga è concessa dal responsabile del procedimento, acquisito il parere del direttore dei lavori.

#### **ART. 15 - PENALI IN CASO DI RITARDO**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato per l'ultimazione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari al 3 per mille sull'importo contrattuale.
2. La penale è comminata dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai sensi dell'art. 145, comma 6, del d.P.R. 207/2010.
3. Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del d.P.R. 207/2010, l'importo complessivo della penale non può superare il dieci per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troveranno applicazione gli artt. 145, comma 4, del d.P.R. 207/2010 e l'art. 136 del d.lgs. 163/2006, in tema di risoluzione del contratto.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

#### **ART. 16 - ANTICIPAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 5 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 1997, n. 140, come espressamente richiamati dall'art. 140, comma 1, del d.P.R. 207/2010, non è ammessa anticipazione sull'importo contrattuale.

#### **ART. 17 - PAGAMENTI IN ACCONTO**

Non sono previsti pagamenti in acconto

#### **ART. 18 - PAGAMENTI A SALDO**

1. Il conto finale è redatto entro giorni 20 dalla data di ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale.
2. In sede di conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'esecutore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'esecutore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.
4. Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla previa costituzione della garanzia fidejussoria prevista all'art. 141, comma 9, del d.lgs. 163/2006, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.
5. L'importo assicurato con la garanzia fidejussoria di cui al precedente comma 5 deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 124 del d.P.R. 207/2010.
6. In caso di ritardato pagamento della rata di saldo si applicano le disposizioni contenute all'art. 144 del d.P.R. 207/2010.
7. Il pagamento della fornitura avverrà a mezzo RIBA secondo le seguenti modalità:
  - una somma pari al 30% dell'importo aggiudicato entro il 30 giorni data fattura,
  - una somma pari al 40% dell'importo aggiudicato entro 90 giorni data fattura
  - il saldo entro 120 gg data fattura.

#### **ART. 19 - REVISIONE PREZZI**

1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 133, comma 2, del d.lgs. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, c.c., fatto salvo quanto espressamente previsto, per la compensazione dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, dall'art. 133, commi 4, 5, 6 e 7, del d.lgs. 163/2006.

#### **ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all'Amministrazione e da questa accettato ai sensi dell'art.117, comma 3, del d.lgs. 163/2006, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

#### **ART. 21 – VALUTAZIONE DELLE FORNITURE**

1. La valutazione del lavoro è effettuata secondo le specifiche date nella descrizione del lavoro, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.
2. Il corrispettivo per il lavoro è « a corpo»;
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato d'oneri e secondo quanto indicato e previsto negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,

ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici.

4. La contabilizzazione dei lavori è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nel computo metrico estimativo.

#### **ART. 22 – ONERI PER LA SICUREZZA**

1. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a corpo, è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo contrattuale.

#### **ART. 23 – CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per quote anzidetti, è automatico, senza necessità del benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

2. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123, integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante », così come espressamente stabilito all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 163/2006.

3. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi sulla cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o integrata in relazione ai variati importi contrattuali.
7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 113, comma 4, del d.lgs. 163/2006.

#### **ART. 24 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

1. L'importo della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo è ridotto al cinquanta per cento qualora l'esecutore sia in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEN ISO 9000 così come previsto dall'art. 113, comma 1, del Codice.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il raggruppamento verticale la riduzione è applicabile alle sole imprese certificate per la quota parte di lavori ad esse riferibile.

#### **ART. 25 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del d.lgs. 163/2006, l'esecutore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del d.P.R. 207/2010 a presentare una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123 che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e la garantisca contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa contro i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti.
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata pari ad € 5.000.000,00 secondo quanto come previsto dall'art. 125, comma 2, del d.P.R. 207/2010.
5. Omissis
6. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, sia con riferimento ai rischi di cui ai commi 3 e 5, sia con riferimento alla responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione.
7. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'esecutore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati

dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

### **ART. 26 - VARIAZIONE DEI LAVORI**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, senza che per ciò l'impresa esecutrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del d.lgs. 163/2006 e dagli artt. 161 e 162 del d.P.R. 207/2010.
2. Non saranno riconosciute come varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori preventivamente approvato dal responsabile del procedimento.
3. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

### **ART. 27 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI**

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendessero necessarie varianti che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara, alla quale sarà invitato anche l'esecutore originario.
2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino ai quattro quinti dell'importo del contratto originario.

### **ART. 28 – LAVORI NON PREVISTI E NUOVI PREZZI**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. In tutti i casi in cui, nel corso dell'appalto, vi fosse la necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nel contratto, si procederà con riferimento a tali lavorazioni alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con le modalità di cui all'art.163 del d.P.R. 207/2010.

### **ART. 29 - NORME GENERALI DI SICUREZZA**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'esecutore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani

per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'esecutore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

5. L'esecutore è obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela previste agli artt. 15, 17, 18, 19 e 20 del d.lgs. 81/2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

### **ART. 30 - PIANI DI SICUREZZA**

1. Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 81/2008, è fatto obbligo all'esecutore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 131, comma 2, lettera b) del Codice e al punto 3.1. dell'allegato XV, al d.lgs. 81/2008.

2. Tale piano è consegnato alla stazione appaltante e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

3. L'esecutore può, nel corso dei lavori, apportare motivate modifiche al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori per renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure per garantire concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

### **ART. 31 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

1. L'esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto rispettivamente ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del d.lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. L'esecutore è altresì tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro.

### **ART. 32 – SUBAPPALTO**

1. Per il subappalto e l'affidamento in cottimo dei lavori trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all'art. 118 del d.lgs. 163/2006 e all'art. 170 del d.P.R. 207/2010.

2. È consentito il subaffidamento di tutte le lavorazioni indicate come subappaltabili dal presente capitolato, sempreché l'esecutore, all'atto dell'offerta, o nel caso di varianti in corso d'opera nell'atto di sottomissione, abbia manifestato tale intenzione.

**3.** L'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:

- a) che l'esecutore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'esecutore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subaffidamento, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 c.c., con l'impresa subappaltatrice; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- c) che l'esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta all'Amministrazione la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da subaffidare, nonché la dichiarazione del subappaltatore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1, del Codice;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della l. 575/1965, e successive modificazioni.

**4.** L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'esecutore. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

**5.** L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'art. 118, comma 4, del d.lgs. 163/2006, l'esecutore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà a verificare l'effettiva applicazione della presente disposizione;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e locali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'esecutore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'esecutore, devono trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;
- e) l'esecutore dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato in suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o al

cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'esecutore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il pagamento del successivo SAL.

6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'art. 107, comma 2, lettere c), d) ed l) e t) del d.P.R. 207/2010.

8. L'esecutore resta in ogni caso responsabile per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.

9. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del d.l. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla l. 28 giugno 1995, n. 246.

### **ART. 33 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

L'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e pertanto l'esecutore è obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori e cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute a garanzia effettuate.

### **ART. 34 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del d.lgs. 163/2006, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera varia in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, troverà applicazione l'accordo bonario.

2. Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale.

### **ART. 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI**

1. La stazione appaltante procederà alla risoluzione in tutte le ipotesi previste e disciplinate dagli artt. 135 e 136 del d.lgs. 163/2006.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'esecutore, dei requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione dei lavori, oppure nel caso di fallimento o per la irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. In caso di risoluzione si farà luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'esecutore, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di detti materiali, attrezzature e mezzi d'opera devono essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

### **ART. 36 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. Al termine della fornitura e posa in opera in seguito a richiesta scritta dell'impresa esecutrice, il direttore dei lavori redige il certificato di ultimazione.

### **ART. 37 - Omissis**

### **ART. 38 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA**

1. È ammessa la presa in consegna anticipata dell'opera subito dopo l'ultimazione dei lavori, e prima dell'emissione del collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione, secondo le modalità di cui all'art. 230 del d.P.R. 207/2010.

### **ART. 39 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Oltre agli oneri contemplati nel d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e nel presente capitolato d'oneri, sono a carico dell'esecutore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali;
- b) la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;
- d) l'assunzione di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione del contratto;
- e) l'esecuzione in sito, o presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e sui manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
- f) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- g) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- h) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere, di locali ad uso ufficio per la direzione lavori, che siano arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- i) per i lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde, ecc., l'esecutore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione.

## **ART. 40 – Omissis.**

### **ART. 41 – CUSTODIA DEL CANTIERE**

1. È a carico e cura dell'esecutore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione.

### **ART. 42 – CARTELLO DI CANTIERE**

L'esecutore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm 150 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla direzione lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

### **ART. 43 – DANNI DA FORZA MAGGIORE**

1. Non verrà accordato all'esecutore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non nei casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita all'art. 166 del d.P.R. 207/2010. La segnalazione deve essere effettuata dall'impresa entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento.

### **ART. 44 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

1. Sono a carico dell'esecutore:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinano aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'esecutore e trova applicazione l'articolo 8 del d.m. 145/2000.

4. Sono inoltre a carico dell'esecutore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, secondo legge.

## PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE

### Art. 1 OGGETTO

Il servizio ha per oggetto la fornitura a noleggio e posa in opera di tendostrutture modulari, complete di pavimentazione, per la realizzazione di padiglioni espositivi.

La fornitura è divisa in due Sezioni:

Sezione Comics le cui strutture sono da collocarsi nelle piazze, vie del Centro Storico e sulle Mura Urbane.

Superficie complessiva mq. 11.495

Sezione Games da collocarsi nello spazio esterno alle Mura Urbane di Lucca lungo il Viale G.Carducci, denominato "Ex Campo Balilla". Superficie complessiva mq. 10.400

### Art. 2 CARATTERISTICHE GENERALI DEI PADIGLIONI

Sezione Comics

- L'altezza minima in gronda dovrà essere di mt.3
- L'ancoraggio a terra, dovrà essere garantito esclusivamente mediante l'utilizzo di zavorre
- Le porte dei padiglioni, dovranno essere dotate di maniglione antipanico ed almeno una per singolo padiglione, sarà fornita di chiave in doppia copia
- La pavimentazione in legno, dovrà essere trattata con prodotti intumescenti Classe 1 di reazione al fuoco; dovrà garantire, rispetto al terreno, una quota di livello uniforme e costante
- Per il Pad. 1 Napoleone, dovrà essere garantito un idoneo ricambio d'aria mediante aspiratori.
- I gazebo, generalmente completi di teli perimetrali e pedana salvo diversa indicazione, dovranno avere un'altezza minima utile di m. 2,50

Sezione Games

- L'altezza minima in gronda dovrà essere di mt.3,5, per i Padd. 19/1 Esposizione e 19/3 Magazzino e di mt.3 per il Pad. 19/2 Sala incontri
- L'ancoraggio a terra, dovrà essere garantito esclusivamente mediante l'utilizzo di picchetti
- I gazebo, generalmente completi di teli perimetrali e pedana salvo diversa indicazione, dovranno avere un'altezza minima utile di m. 2,50
- Le porte dei padiglioni, dovranno essere dotate di maniglione antipanico ed almeno una per singolo padiglione, sarà fornita di chiave in doppia copia
- La pavimentazione in legno, dovrà essere trattata con prodotti intumescenti Classe 1 di reazione al fuoco
- La pavimentazione uniformemente livellata, dovrà avere una quota minima dal piano di campagna (manto erboso) non inferiore a cm.20
- Per i Padd. 19/1 e 19/2 adibiti rispettivamente ad Esposizione e Sala Incontri, dovrà essere previsto un idoneo impianto di riscaldamento e areazione.

### **Art.3 RICHIAMO AGLI ELABORATI GRAFICI.**

- Le planimetrie dei singoli padiglioni hanno carattere descrittivo in riferimento alla dislocazione delle strutture e loro dimensioni. Se ne consiglia l'attenta visione per prendere atto della consistenza e caratteristica dei vari luoghi di intervento.

### **Art.4 NORMATIVE**

Tutte le strutture dovranno essere montate secondo le vigenti norme di legge con particolare attenzione ai seguenti riferimenti normativi:

- UNI EN 13782 maggio 2006: "Strutture temporanee – Tende – Sicurezza"
- D.M. del 14/01/2008 – Nuove Norme tecniche per le Costruzioni
- D.M. del 19/8/1996 "approvazione della Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"

### **Art.5 MODALITA'**

La fornitura e l'esecuzione dei lavori dovrà essere realizzata in momenti distinti secondo le seguenti modalità:

- Trasporto dei materiali, delle attrezzature ecc. e loro stoccaggio in sito
- Montaggio delle Tendostrutture nelle posizioni indicate dalla planimetria Generale e dalla Stazione Appaltante
- Regolare montaggio delle stesse e consegna delle Certificazioni di Legge